

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Gabriele Pinoja e cofirmatari per la modifica degli art. 37c e 154 della legge tributaria e dell'art. 8 del regolamento di applicazione della legge per l'innovazione economia (Defiscalizzare gli investimenti nelle società innovative ai sensi della L-inn)

del 23 gennaio 2012

Il nostro Cantone, già da diverso tempo, si è dotato di una Legge per l'innovazione economica (del 25 giugno 1997, di seguito L-inn) e di un Regolamento di applicazione (del 28 gennaio 1998), con lo scopo di sostenere ed incentivare gli investimenti (in particolare nell'ambito industriale) che introducono innovazioni rispetto al mercato nel prodotto, nel servizio o nel processo produttivo.

Queste iniziative possono beneficiare di agevolazioni fiscali e/o contributi a fondo perso. Il Cantone e i Comuni possono concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantonali (sull'utile e sul capitale), di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo. In casi eccezionali, l'agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni.

Se, da un lato, il quadro giuridico di cui si è dotato il Cantone Ticino favorisce l'insediamento di nuove società innovative, da un altro lato vengono a mancare degli incentivi in favore degli investitori. Si pensi, ad esempio, ai problemi di avviamento in cui incorrono spesso le giovani imprese ("start-up") poiché - seppur abbiano un progetto innovativo valido - faticano a dotarsi di capitale proprio sufficiente. Per cercare di incentivare le persone fisiche ad investire in società "start-up" o in "spin-off" di società già esistenti, proponiamo delle specifiche agevolazioni fiscali.

Proprio in questo campo il governo del Canton Giura si è mosso lo scorso mese di ottobre, proponendo all'organo legislativo la creazione di una nuova legge sulle imprese innovative, simile alla nostra L-inn, accompagnata da una defiscalizzazione degli investimenti in società al beneficio dello statuto di "Nuove società innovative", con sede o amministrazione effettiva nel Canton Giura, effettuate da persone fisiche, domiciliate sempre nel Canton Giura.

Negli ultimi tempi stiamo assistendo a diverse iniziative promosse dai Cantoni volte a migliorare la loro attrattiva fiscale come, tra l'altro, riportato in un articolo del Giornale del Popolo, apparso lo scorso 12 dicembre e curato dal signor Samuele Vorpe, docente-ricercatore SUPSI e responsabile del Centro di competenze tributarie.

Queste iniziative poggiano essenzialmente sul principio del federalismo fiscale e, più precisamente, sulla libertà in materia di aliquota di cui godono i Cantoni sulla base dell'art. 129 cpv. 2 della Costituzione federale. Proprio questo principio ha portato il Canton Giura a proporre una defiscalizzazione degli investimenti effettuati dal contribuente (persona fisica) in società innovative che sviluppino un elemento sconosciuto o inesplorato a livello di prodotto, di tecnologia, di processo di produzione o di tecnica di commercializzazione.

Siccome la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (del 14 dicembre 1990) non consente l'introduzione di una deduzione fiscale degli investimenti effettuati da persone fisiche in società innovative, l'unica via percorribile è quella di agire sulle aliquote, prerogativa essenziale della sovranità fiscale dei Cantoni.

L'agevolazione fiscale in favore di questi investimenti, o meglio la defiscalizzazione di essi, può quindi essere concretizzata attraverso un'imposizione separata dagli altri redditi, applicando un'aliquota unica.

Come rilevato dal governo giurassiano, l'imposizione separata non costituisce certo una novità del nostro sistema fiscale. Vengono citati a questo riguardo l'imposizione delle prestazioni in capitale, l'imposizione parziale dei dividendi o l'imposizione delle vincite alla lotteria. Proprio il nostro Cantone dispone da molto tempo di un'imposizione separata dei proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe sottoponendoli ad un'imposizione minima del 5% e applicando le aliquote, più favorevoli, delle persone coniugate (art. 36 LT).

Si rileva inoltre che il Canton Nidvaldo ha introdotto un sistema di imposizione separata dei proventi delle *royalties* conseguiti da persone giuridiche, con sede o amministrazione effettiva in questo Cantone. Su questi proventi, le società scontano una riduzione dell'aliquota, pari all'80%. Ad Appenzello Interno, invece, gli utili conseguiti da una persona giuridica che vengono distribuiti nel periodo successivo sotto forma di dividendo, beneficiano di un'imposizione separata, ridotta della metà rispetto all'aliquota ordinaria.

L'imposizione separata dei redditi equivalenti agli investimenti effettuati in nuove imprese innovative è dunque simile a quelle poc'anzi evocate. Per poter applicare correttamente questa defiscalizzazione per mezzo delle aliquote, non solo occorre definire le condizioni e le procedure che danno diritto allo statuto di società innovativa, già contemplate in parte dalla nostra L-inn e dal relativo Regolamento di applicazione, ma si deve inserire una nuova disposizione nella nostra legge tributaria che preveda un'imposizione separata di questi redditi equivalenti agli investimenti.

Più concretamente si propongono le seguenti misure:

- a) creazione di un nuovo art. 37c LT che disciplina l'imposizione separata dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative ai sensi della L-inn. L'aliquota proposta è dell'1%;
- b) esenzione dall'imposta di successione e di donazione delle società al beneficio della L-inn con l'introduzione della nuova lett. g) nell'art. 154 cpv. 1 LT. Questo per fare in modo che le donazioni a favore di queste società non debbano sottostare all'imposizione tra "non parenti", la cui aliquota potrebbe arrivare fino al 41%;
- c) inserire un ulteriore requisito nel Regolamento di applicazione della L-inn per le società innovative relativo al divieto di distribuire dei dividendi agli azionisti o rimborsare il capitale nei 5 anni che seguono l'investimento (art. 8 cpv. 3^{bis} Regolamento L-inn).

Esempio

Il signor X, celibe, ha effettuato nell'anno Y un investimento non commerciale nella X SA, azienda che ha ottenuto l'agevolazione fiscale ai sensi della Legge cantonale sull'innovazione economica e del relativo Regolamento di applicazione.

Il suo reddito imponibile ammonta a 100'000 franchi. L'investimento (a fondo perso) effettuato nella società ammonta invece a 40'000 franchi.

La sua tassazione per l'anno Y è la seguente:

- imposta ordinaria sul reddito ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 LT: 60'000 franchi con l'aliquota calcolata su 100'000 franchi. L'imposta cantonale ammonta a 5'495 franchi (aliquota pari al 9.16%);
- imposta separata sull'investimento fiscalmente privilegiato ai sensi dell'articolo 37c (nuovo) LT: 40'000 franchi con l'aliquota dell'1%. L'imposta cantonale ammonta a 400 franchi.

Se il signor X non avesse effettuato alcun investimento, l'imposta cantonale riferita al suo reddito imponibile di 100'000 franchi sarebbe ammontata a 9'159 franchi (aliquota pari al 9.16%).

La defiscalizzazione dell'investimento conduce ad un risparmio di imposta cantonale di 3'264 franchi pari al 35.6%.

Sull'investimento di 40'000 franchi il signor X paga 400 franchi al posto di 3'664 franchi con un

risparmio di 3'264 franchi, pari al 89.1%.

Modifiche legislative proposte

Articolo 37c (nuovo) LT - Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative

¹I redditi equivalenti agli investimenti non commerciali effettuati nelle società innovative, che ottemperano ai requisiti previsti dalla Legge cantonale sull'innovazione economica e dal relativo Regolamento di applicazione, sono tassati separatamente con un'imposta annua intera dell'1%.

²Costituiscono investimenti fiscalmente privilegiati la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati dalla persona fisica.

³L'investimento fiscalmente privilegiato deve ammontare almeno a 20'000 franchi e non può superare il reddito imponibile.

⁴Se l'importo dell'investimento è inferiore al reddito imponibile, la differenza è imposta ordinariamente con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo.

⁵Gli articoli da 236 a 238 sono applicabili nei casi di rimborso degli investimenti, nei cinque anni che seguono il loro versamento.

Articolo 154 cpv. 1 lett. g (nuova) LT - Esenzioni

Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:

a) [...]

g) le società innovative che ottemperano ai requisiti previsti dalla Legge cantonale sull'innovazione economica e dal relativo Regolamento di applicazione.

Articolo 8 cpv. 3^{bis} (nuovo) Regolamento di applicazione della L-inn

³Le aziende non versano dei redditi da partecipazione oppure non procedono a dei rimborsi del capitale ai loro azionisti durante il periodo che beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge cantonale sull'innovazione economica.

Gabriele Pinoja
Chiesa - Del Don - Filippini - Gobbi
Mellini - Morisoli - Passalia